

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 425/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
<b>* Regolamento (CE) n. 426/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>.....</b>	<b>3</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 427/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....</b>	<b>6</b>
Regolamento (CE) n. 428/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare.....	7
Regolamento (CE) n. 429/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare.....	10
Regolamento (CE) n. 430/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	14
Regolamento (CE) n. 431/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	15

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 432/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso .....	17
---	----

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

98/160/CE, Euratom:

- \* **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 1998, che nomina un membro del Comitato economico e sociale .....** 18

98/161/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari .....** 19

98/162/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi .....** 21

**Informazione relativa all'entrata in vigore da parte della Comunità dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») .....** 22

**Commissione**

98/163/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne <sup>(1)</sup> .....** 23

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica alla decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CE (GU L 89 del 4.4.1997) .....** 26

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 425/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.  
<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.  
<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	51,7		512	97,7	
	212	106,3		600	96,0	
	624	192,3		624	74,3	
	999	116,8		662	36,2	
0707 00 05	052	135,8		999	72,4	
	053	170,8		0805 30 10	052	43,2
	068	113,6			400	59,4
0709 10 00	999	140,1		600	85,7	
	220	159,1		999	62,8	
	999	159,1		0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	52,5
0709 90 70	052	124,8	064		42,6	
	204	144,8	388		107,9	
	999	134,8	400		95,4	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	34,8		404	92,3	
	204	40,2		528	87,2	
	212	38,3		720	79,8	
	600	57,4		728	82,0	
	624	53,3		999	80,0	
	999	44,8		0808 20 50	388	90,1
0805 20 10	204	77,0	400		114,2	
	999	77,0	512		73,1	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,3		528	75,6	
	204	71,5		999	88,2	
	400	68,5				

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 426/98 DELLA COMMISSIONE****del 23 febbraio 1998****che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio  
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi  
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 121/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare agli articoli 6, 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che triclabendazolo deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che isoflurano deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, teflubenzuron deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 93/40/CEE <sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

A. L'allegato I viene modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti

2.1.3. Benzimidazoli e probendimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Triclabendazolo	Somma dei residui estraibili che si possono ossidare per formare chetotriclabendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg	Muscolo, fegato, rene	Vietato l'impiego negli animali destinati alla produzione di latte per consumo umano»

B. L'allegato II viene modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Isoflurano	Equidi	Usato esclusivamente come anestetico»

C. L'allegato III viene modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.1.2. Derivati dell'acilurea

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Teflubenzurone	Teflubenzurone	Salmonidi	500 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	I LMR provvisori scadono l'1. 7. 1999»

**REGOLAMENTO (CE) N. 427/98 DELLA COMMISSIONE****del 23 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2283/97<sup>(4)</sup>, ha precisato le informazioni che devono essere regolarmente comunicate alla Commissione per la gestione del mercato dei prodotti lattieri; che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha imposto, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo, la comunicazione di informazioni supplementari o più precise sulle esportazioni; che dall'esperienza è emerso che talune delle disposizioni ivi contenute sono state interpretate in modo diverso dagli Stati membri; che è quindi opportuno precisare le informazioni da trasmettere; che, d'altro lato, le comunicazioni relative al cambiamento di destinazione possono limitarsi esclusivamente ai casi in cui, per la destinazione prestabilita, è prevista una restituzione diversa da quella della destinazione effettiva; che è opportuno adattare tali disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*Articolo 1*

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69, il paragrafo 3 è modificato come segue:

1) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione, distinguendo tra:

- i) le quantità che beneficiano di una restituzione,
- ii) le quantità che non beneficiano di una restituzione;».

2) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, alle quali sono state applicate le disposizioni previste dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(\*)</sup>, purché il tasso della restituzione applicata sia diverso da quello indicato nel titolo, nonché le differenze tra la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata;».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto del punto 2 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1° luglio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 13.



**REGOLAMENTO (CE) N. 428/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 1998**  
**relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario<sup>(2)</sup>; che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 619/96
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 140
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: dal 30. 3 al 19. 4. 1998
  - 2° termine: dal 13. 4 al 3. 5. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 10. 3. 1998
  - 2° termine: 24. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 28. 2. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 244/98 (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 9)

*Note*

- (1) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32 2) 295 14 65].  
Torben Vestergaard [Tel.: (32 2) 299 30 50].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato fitosanitario.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.  
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.  
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.  
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO locktainer 180 seal), il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 429/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 1998**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario<sup>(2)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 617/96 (A1); 618/96 (A2)
2. **Beneficiario** (?): Euronaid PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 105
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 75 tonnellate; A2: 30 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (?) (\*) (?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)]
9. **Condizionamento** (?): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: dal 30. 3 al 19. 4. 1998
  - 2° termine: dal 13. 4 al 3. 5. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 10. 3. 1998
  - 2° termine: 24. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (!): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## LOTTI B, C

1. **Azione n.:** 620/96 (B); 106/97 (C)
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 62 66 75 WFP I]
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** B: Etiopia; C: Bangladesh
5. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 707
7. **Numero di lotti:** 2 (B: 382 tonnellate; C: 1 325 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (°) (°) (°): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (°): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** B: reso porto di sbarco — franco banchina, (°)
  - C: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** B: reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
  - b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** B: Djibouti
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: B: 3. 5. 1998; C: dal 6 al 26. 4. 1998
  - 2° termine: B: 17. 5. 1998; C: dal 20. 4 al 10. 5. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
  - 1° termine: B: dal 30. 3 al 12. 4. 1998
  - 2° termine: B: dal 13 al 26. 4. 1998
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 10. 3. 1998
  - 2° termine: 24. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (°): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],  
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato sanitario.
- (<sup>5</sup>) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>6</sup>) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (<sup>7</sup>) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL.  
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.  
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.  
Il fornitore deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (<sup>8</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)]
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 430/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 1998**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 8/98 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto

funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni, esportati dopo il 23 febbraio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 8/98 per i limoni, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 23 febbraio e prima del 18 marzo 1998, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 3 del 7. 1. 1998, pag. 5.



**REGOLAMENTO (CE) N. 431/98 DELLA COMMISSIONE****del 23 febbraio 1998****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/98<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 48 del 19. 2. 1998, pag. 36.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	23,17	4,71
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	23,17	9,95
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	23,17	4,52
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	23,17	9,52
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	24,50	13,26
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	24,50	8,46
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	24,50	8,46
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,25	0,40

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 432/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 1998**  
**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata**  
**della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,  
visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,  
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 408/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) 422/98 <sup>(6)</sup>, ha fissato a 5 000

tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti superano il quantitativo disponibile che è quindi necessario respingere le domande di titoli di esportazione presentate a partire dal 19 febbraio 1998;

considerando che data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 408/98 modificato, a partire dal 19 febbraio 1998, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 21. 1. 1998, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 25.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1998

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(98/160/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio del 26 settembre 1994 che nomina i membri del comitato economico e sociale per il periodo che scade il 20 settembre 1998<sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Sune Bøgh, comunicate al Consiglio in data 30 aprile 1997;

viste le candidature presentate dal governo danese,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. John Sverningsen è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Sune Bøgh per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BATTLE

---

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

**che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**

(98/161/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 9 giugno 1997 il Regno dei Paesi Bassi ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati il 10 settembre 1997 della domanda del Regno dei Paesi Bassi;

considerando che tale misura particolare consiste, da un lato, nell'esentare le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami, diversi dai metalli non ferrosi, effettuati da soggetti passivi il cui fatturato sia inferiore a 2,5 milioni di NLG e, dall'altro, nell'esentare le cessioni e gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi;

considerando che i soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni previste dal regime particolare possono essere autorizzati a non assoggettare le loro operazioni al regime particolare in questione, secondo le condizioni previste dal Regno dei Paesi Bassi;

considerando che tale regime costituisce sia una misura di semplificazione che di lotta contro la frode, poiché permette di escludere dal sistema dell'IVA una categoria di soggetti passivi per i quali gli sforzi di controllo e di riscossione dell'imposta sarebbero sproporzionati rispetto alle entrate;

considerando che, pertanto, il regime particolare in questione è conforme alle condizioni di cui all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che l'autorizzazione è accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga alla direttiva 77/388/CEE il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, ad applicare un regime particolare di imposizione del settore dei materiali di recupero e cascami.

Le disposizioni di deroga previste da tale regime sono definite agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE sono esentate dall'IVA:

- le cessioni di materiali di recupero e di cascami effettuate da imprese il cui fatturato è inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per calcolare tale soglia, può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi;
- le cessioni di metalli non ferrosi.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, sono esentati dall'IVA:

- gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e di cascami effettuati da imprese il cui fatturato è inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per il calcolo di tale soglia può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi;
- gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi.

*Articolo 4*

I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 possono essere autorizzati a non assoggettare tali cessioni

ed acquisti intracomunitari al regime particolare previsto dalla presente decisione.

*Articolo 5*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. BROWN

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

**che modifica la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi**

(98/162/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 95/514/CE <sup>(5)</sup> ha stabilito che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE; che la decisione 95/514/CE ha stabilito inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità;

considerando che la decisione 95/514/CE è scaduta il 31 dicembre 1997; che occorre pertanto adottare una nuova decisione;

considerando che nella decisione 95/514/CE il riferimento ai sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale è diventato una delle condizioni fondamentali per il riconoscimento dell'equivalenza comunitaria;

considerando che nel 1995 è stato incluso, nei sistemi suddetti, a titolo sperimentale, un sistema di certificazione alternativo delle sementi;

considerando che i risultati dell'esperimento non sono stati ancora valutati;

considerando che appare pertanto auspicabile il mantenimento dell'equivalenza, limitandolo tuttavia, con la presente decisione, ad un periodo ulteriore di due anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data «31 dicembre 1999».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. CUNNINGHAM

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

<sup>(4)</sup> GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

<sup>(5)</sup> GU L 296 del 9. 12. 1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/33/CE (GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 31).

**Informazione relativa all'entrata in vigore da parte della Comunità dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)(<sup>1</sup>)**

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») entra in vigore per la Comunità il 24 marzo 1998. Le procedure previste dall'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo sono state espletate il 23 gennaio 1998.

---

(<sup>1</sup>) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 78.



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1998

**recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che gli elenchi provvisori di stabilimenti che producono prodotti a base di carne nei paesi terzi sono stati stabiliti dalla decisione 97/569/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/9/CE<sup>(4)</sup>;

considerando che Singapore, la Slovenia e la Svizzera hanno trasmesso un elenco di stabilimenti che producono prodotti a base di carne di pollame; che le autorità responsabili certificano che si tratta di stabilimenti conformi alla normativa comunitaria;

considerando che per Singapore, la Slovenia e la Svizzera può essere quindi definito un elenco provvisorio di stabilimenti che producono prodotti a base di carne di pollame; che occorre pertanto modificare la decisione 97/569/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/569/CE.

### *Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 1998.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 234 del 26. 8. 1997, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 3 del 7. 1. 1998, pag. 12.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

«País: SINGAPUR / Land: SINGAPORE / Land: SINGAPUR / Χώρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ /  
Country: SINGAPORE / Pays: SINGAPOUR / Paese: SINGAPORE / Land: SINGAPORE /  
País: SINGAPURA / Maa: SINGAPORE / Land: SINGAPORE

1	2	3	4	5
VPH-ME-001	Effort Holdings Pte Ltd	Singapore		PMP
VPH-ME-002	Yeo Hiap Seng Ltd	Singapore		PMP
VPH-ME-003	Amoy Canning Corporation (Singapore Ltd)	Singapore		PMP
VPH-CS-001	QB Food Trading Pte Ltd	Singapore		PMP
VPH-CS-004	Ben Foods (S) Pte Ltd	Singapore		PMP

País: ESLOVENIA / Land: SLOVENIEN / Land: SLOWENIEN / Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ /  
Country: SLOVENIA / Pays: SLOVÉNIE / Paese: SLOVENIA / Land: SLOVENIË /  
País: ESLOVÉNIA / Maa: SLOVENIA / Land: SLOVENIEN

1	2	3	4	5
47	Droga PC Argo	Izola		PMP
71	Perutnina	Ptuj		PMP

País: SUIZA / Land: SCHWEIZ / Land: SCHWEIZ / Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ /  
Country: SWITZERLAND / Pays: SUISSE / Paese: SVIZZERA / Land: ZWITSERLAND /  
País: SUÍÇA / Maa: SVEITSI / Land: SCHWEIZ

1	2	3	4	5
25	Hero Konserven	Lenzburg		PMP
38	Frisco-Findus AG	Rorschach		PMP
49	Dyna SA	Fribourg		PMP
61	Knorr AG	Thayngen		PMP
201	Gurtner AG	Trin		PMP
202	Bündner Fleisch Mani AG	Churwalden		PMP
205	Albert Spiess AG	Frauenkirch		PMP
212	SWF Fleischwaren AG	Landquart		PMP
213	Lucul SA	Payerne		PMP
214	Maggi AG	Kemptthal		PMP
215	Fleischrocknerei Churwalden AG	Churwalden		PMP

1	2	3	4	5
216	Hügli AG	Steinach		PMP
224	Hilcona AG	Schaan		PMP
225	Haco AG	Gümligen		PMP
227	Gustav Spiess AG	Berneck		PMP
228	E. Sutter AG	Gossau		PMP
229	Kocherhans & Schär AG	Churwalden		PMP
239	Gehrig AG	Klus		PMP
242	Sirpig SA	Brusio		PMP
254	H. Ospelt Anstalt	Bendern		PMP
275	Albert Spiess AG	Schiers		PMP
288	Frigemo Produktion Chur, J. Caprez-Danuser AG	Chur		PMP
293	Salumi San Pietro SA	Stabio		PMP
294	Natura Fleischrocknerei	Tinizong		PMP
299	F. + B. Meinen	Bern		PMP
301	Pizoler AG	Sargans		PMP
302	Gautschi AG	Utzenstorf		PMP
303	Oswald AG	Steinhausen		PMP
304	Cambio Fleischwaren AG	St. Gallen		PMP
305	Morgia AG	Lyss		PMP
306	Fleischrocknerei Churwalden AG	Chur		PMP
309	Gemperli AG	St. Gallen		PMP
311	Fredag AG	Root		PMP
312	Konservenfabrik Bischofszell AG	Bischofszell		PMP
315	Möfag Mösli Fleischwaren AG	Zuzwil		PMP

**RETTIFICHE**

**Rettifica alla decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CE**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 89 del 4 aprile 1997)*

A pagina 37, nell'allegato, punto IV, 2, lettera a), trattini primo e terzo, ultima riga:

*anziché:* «decisione 97/222/CE»,

*leggi:* «decisione .../.../CE».

---